5

CITTA' di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Uffici Servizi Sociali

Immediatamente esecutiva

SI ☐ **NO** ☒

Seduta del Giorno 18.06.2019 **N.** 90

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica durata del contratto di locazione rep. n. 7815 del 17.09.2013 relativo all'immobile comunale sito in Canicattì, Via Nazionale destinato ad Asilo Nido e revoca della deliberazione di G.M. n. 123 del 06.12.2018.

L'anno duemilaDICIANNOVE addì diciotto del mese di giugno alle ore 18.50 nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

presenti n._____ assenti n._____

Cognome	Nome	PR.	AS
DI VENTURA	**Ettore**		
MESSINA	**Angelo**		X
FARRAUTO	**Katia**		
LALICATA	**Davide**		
CORBO	**Rosa Maria**		X
VELLA	**Roberto**		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

Il sottoscritto Davide Lalicata Assessore con delega alle Politiche Sociali formula a questa Giunta Municipale la sotto riportata proposta di atto deliberativo:

Premesso che:
- tra questa Amministrazione e l'A.T.S denominata "Coccolandia, costituita dalla Cooperativa Sociale "Assistenza" (Mandataria Capogruppo) con sede in Via Cavour 49,Grotte e la Cooperativa Sociale"Oasi"(Mandante Associata) è stato stipulato in data 17.09.2013 contratto di locazione ad uso non abitativo, relativo all'immobile di proprietà comunale sito in Canicattì, via Nazionale, destinato ad Asilo Nido, distinto al rep. n. 7815, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 17.09.2013 al n. 2161 – Serie IT, per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula del contratto, per il canone di locazione annuale di €. 10.411,14 , aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni Istat;
-il conduttore ha costituito a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di locazione della durata di anni 3 (tre), cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria assicurativa n. 801955913, stipulata in data 09.08.2013, con la società CARIGE Assicurazioni S.p.a. ed emessa dall'Agenzia di Agrigento obbligandosi a compiere tutti gli incombenti necessari a prolungare l'efficacia della stessa;
- con verbale di consegna del 03.03.2015 è stato consegnato al conduttore detto immobile rifissando la durata della locazione, per effetto dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi nell'immobile di proprietà comunale a cura del conduttore, entro il 31.03.2015, a scomputo dei canoni mensili di locazione, sino al 31.12.2015;

PRESO ATTO che:
-l'Avv. Lillo Fumo per conto e nell'interesse della Cooperativa Assistenza, in diversi incontri con l'Amministrazione Comunale, ha ribadito che il Contratto triennale stipulato in data in data 17.09.2013 distinto al rep. n. 7815, relativamente alla durata è difforme a quanto stabilito dall'art.27 della L. 392/1978 che ne prevede la durata in anni 6 (sei),
-con nota del 08.06.2018, assunta al Protocollo di questo Ente in data 11.06.2018, prot.n. 26863 , in riscontro alla ns. nota datata 30 .05.2018 – in merito alla locazione immobili comunali siti in via Mons.Ficarra e Via Nazionale, il medesimo legale ha precisato, tra l'altro", *che questo Comune di Canicattì è tenuto a regolarizzare il contratto di locazione stipulato in violazione della legge";*
- all'uopo l'Avvocatura comunale di questo Ente nel riscontrare la nota prot.n.32131 del 17.07.2018

con la quale veniva chiesto di attivare le procedure di legge finalizzate al rilascio degli immobili di via Nazionale e di Via Mons.Ficarra adibiti ad Asili Nido, con nota del 30 luglio 2018 prot.33874 ribadisce , nella fattispecie - *che la durata della locazione, stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dall'1.04.2015 è inferiore a quella fissata dal comma 1, art. 27 legge 392/1978 prevista in anni 6 (sei) per gli immobili urbani adibiti ad uso diverso di quello abitativo di cui al successivo art. 42, tra queste le attività ludico – ricreative* precisando il citato art. 27 al comma 4, che *" Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata, rispettivamente prevista nei commî precedenti";*

CONSIDERATO che, con deliberazione della G.M. n.123 del 06.12.2018 è stato approvato l'appendice al contratto di locazione rep.n.7815 del 17.09.2013, che fissava la scadenza contrattuale al 31.03 2021, anzicchè al 16.09.2019, avendo erroneamente considerato come data utile la consegna dei locali avvenuta nel 03.03.2015 , anzicchè la data di sottoscrizione del sopracitato contratto stipulato in data 17.09.2013;

-che nella medesima deliberazione veniva indicato quale sottoscrittore del contratto la Cooperativa "Assistenza" non specificando che la stessa interveniva quale capogruppo dell'A.T.S "Coccolandia",costituita dalla medesima Cooperativa Sociale "Assistenza" (Mandataria Capogruppo) con sede in Via Cavour 49,Grotte e la Cooperativa Sociale"Oasi"(Mandante Associata);

RAVVISATA, la necessità di revocare la deliberazione della G.M. n.123 del 06.12.2018 e di procedere alla modifica degli artt. 3 denominato (Durata della locazione) e 4 denominato (Cauzione definitiva) del Contratto di locazione rep. n.7815 del 17.09.2013;t

VISTO lo Statuto Comunale;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e 44/91.

Per quanto sopra espresso,

PROPONE

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le motivazioni in fatto e diritto esposte in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Revocare la deliberazione della Giunta Municipale n. 123 del 06.12.2018;

Modificare gli artt. 3 e 4 del Contratto di locazione ad uso non abitativo, relativo all'immobile di proprietà comunale completo di arredi sito in Canicattì, via Nazionale, destinato ad Asilo Nido,distinto al rep. n. 7815, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 17.09.2013 al n. 2161 – Serie IT, che recitano:

ART.3 Durata della Locazione

la durata della locazione è convenuta in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e non è rinnovabile tacitamente.

modificare così come segue:

la durata della locazione è convenuta in anni 6 (sei) con decorrenza dal 17 settembre 2013 al 16

Ottobre 2019 e non è rinnovabile tacitamente.

*ART.4 Cauzione definitiva_*

l'appaltatore ,ai sensi ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del d.LGS n.163 del 12.04.2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto , è tenuto a versare in deposito cauzionale definitivo la somma complessiva di € 3150,00. .L'aggiudicatario ha costituito la suddetta cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria assicurativa n.801955913stipulata in data 09.08.2013 con la Società Carige Assicurazioni SpA con sede in Milano ed emessa dall'Agenzia di Agrigento.

Si conviene fra le parti che la cauzione resterà vincolata per tutto il periodo del Contratto e ove necessario l'Appaltatore si obbliga a compiere tutti gli incombenti necessari onde prolungare l'efficacia di essa

modificare così come segue:

l'appaltatore ,ai sensi ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del d.LGS n.163 del 12.04.2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto , è tenuto a versare in deposito cauzionale definitivo la somma complessiva di € 3150,00. L'aggiudicatario ha costituito la suddetta cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria assicurativa n.801955913 stipulata in data 09.08.2013 con la Società Carige Assicurazioni SpA con sede in Milano ed emessa dall'Agenzia di Agrigento ed è tenuto a versare un ulteriore deposito cauzionale definitivo pari ad €. 80,02 costituita a mezzo polizza fidejussoria assicurativa n.801955913 stipulata in data 10.11.2018.

Si conviene fra le parti che la cauzione resterà vincolata per tutto il periodo del Contratto e ove necessario l'Appaltatore si obbliga a compiere tutti gli incombenti necessari onde prolungare l'efficacia di essa

Dare mandato alla Resp.le della P.O. n. 5 Servizi alla Città- di adottare tutti gli atti consequenziali, ivi compreso la trasmissione della presente all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza;

Dare atto, che l'adozione della presente, non comporta oneri a carico del Bilancio in corso.

Canicattì, __.

Il Proponente

Dott. Davide Validata

Visto il parere ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine alla Regolarità Tecnica.

Responsabile della P.O. n.5

Dott.ssa Maria Marchese

Canicattì 13 06 2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall'Assessore Dott. Davide Lalicata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

RITENUTO di doversi deliberare in merito;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai pareri prescritti pareri dalla vigente normativa;

ATTESA la propria competenza ad approvare il presente atto;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta

L'Assessore Anziano

Il Sindaco
(Avv. Ettore Di Ventura)

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Panepinto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della legge regionale n° 44 del 03 Dicembre 1991, è pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20-06-2019 al 04-07-2019 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati.

☐ E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

☐ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì li _____

Esecutiva il _____, ai sensi art. 12 – comma 1 – L. R. 03/12/1911 n° 44.

Dalla Residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni Panepinto)